

Roma, li 2 marzo 2010

Prot: SG / 2 / 2

Oggetto: **Esenzione lavoro notturno L104/92**

Allegati:

- posizione di Trenitalia DTR Marche/Umbria e prospetto prestampato di diniego;
- nota della Segreteria Generale FAST;
- risposta del Ministero del lavoro.

Gruppo FS SpA  
Direttore Centrale Risorse Umane  
Dott. Domenico Braccialarghe  
sede

p.c. Trenitalia SpA  
Direttore Risorse Umane e Organizzazione  
Dott. Marco Romani  
sede

In allegato si trasmette la risposta all'“interpello”, proposto da questa Segreteria Generale FAST/Confasal, con la quale il Ministero del Lavoro ribadisce con molta chiarezza “il diritto potestativo del lavoratore”, titolare di un “diritto di resistenza” rispetto alle richieste del datore di lavoro, nel nostro caso rispetto alle vessazioni poste in essere dalla Divisione Passeggeri Direzione Regionale Marche-Umbria, che ha deciso sgarbatamente e deliberatamente di negare l'esenzione dal lavoro notturno ai propri dipendenti che hanno in carico un soggetto disabile, avvalendosi di una interpretazione capziosa e strumentale delle norme del d.lgs. n°66/2003, riprese dalla Circolare n° 5 del 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infatti, la Direzione Regionale di cui trattasi, pur di raggiungere il suo scopo sicuramente non encomiabile ha deciso, bontà sua, di legare il godimento del diritto all'esenzione al lavoro notturno non alla prestazione da rendere “tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5” per come recita la Circolare 8/2005, bensì allo status di “lavoratore notturno”, che evidentemente è un parametro che serve a regolare altre fattispecie contrattuali. In questo modo, perlomeno biasimevole, la Direzione Marche-Umbria omette quanto riportato nella stessa Circolare, nel paragrafo riguardante le “limitazioni al lavoro notturno” nel quale si parla molto chiaramente non dei lavoratori notturni, bensì “di coloro che abbiano a loro carico un soggetto disabile ai sensi della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Come si può evincere dalla nostra nota di proposizione dell'istanza di interpello - anch'essa allegata - abbiamo evitato, per una questione di buon gusto, di segnalare al Ministero del Lavoro i termini esatti della riprovevole vicenda che si sta consumando, in modo particolare presso la Direzione Marche-Umbria, ma diffusamente, per quanto ci è dato di sapere, anche in altre realtà lavorative delle Società del Gruppo F.S.; questo per evitare, per ora, che nei confronti della Direzione Regionale Marche-Umbria venisse comminata, dal Ministero del Lavoro, la specifica sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 18 bis, comma 1, del d.lgs n. 66/2003.

In questa occasione la nostra Organizzazione Sindacale, ritenendo che chi ha senno deve farsi carico anche di chi ne difetta, ha voluto evitare che si accendessero i riflettori dell'opinione pubblica su una problematica di così forte impatto sociale sul Gruppo F.S. Riteniamo infatti che, al di là delle regole che non possono essere disattese, per evitare l'apertura di un contenzioso biasimevole sarebbe bastato un po' di sano buon senso all'interno della Direzione Regionale Marche-Umbria, che invece cerca di costringere pochissimi lavoratori, che già soffrono una condizione familiare di forte disagio, a ricorrere agli specifici permessi o addirittura al normale congedo "*per assistere il familiare con handicap*", rifiutando loro a priori ogni ipotesi di cambi di servizio, richiesti per evitare di allontanarsi dalla propria abitazione durante la notte, così com'è nello spirito delle citate norme di legge.

Nel richiamarsi quindi nuovamente al buon senso, oltre che alle disposizioni di legge, si resta in attesa di riscontro, significando che in assenza la Scrivente provvederà ad investire con dovizia di particolari sulla problematica il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ogni altra autorità dello Stato proposta a verificare nei termini il rispetto delle leggi dello Stato.

L'occasione è propizia per inviare i saluti più distinti

Il Segretario Generale  
Pietro Serbassi

Roma, li 12 gennaio 2010  
Prot. n° 974/8

Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
Direzione generale per l'attività ispettiva  
sede

**Oggetto: Lavoro notturno per i lavoratori interessati dalla Legge 104/1992 e successive modificazioni.**

La scrivente Segreteria Generale "FAST Trasporti" Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti, aderente alla Confasal, con la presente chiede alla spettabile Direzione Generale in indirizzo che si faccia chiarezza su una problematica connessa alla legge 104/92 per rimuovere alcune difformi interpretazioni che si riscontrano, con sempre maggiore frequenza, nella sua pratica applicazione che impediscono alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati di usufruire dei benefici previsti per dare assistenza alle persone diversamente abili che hanno a proprio carico.

Da alcune nostre strutture sindacali regionali ci viene infatti segnalato che da diversi mesi a detti lavoratori, in occasione di nastri lavorativi che prevedono riposi notturni fuori dalla propria residenza di lavoro, non vengono inespugnabilmente più assegnati i servizi alternativi, dove normalmente venivano utilizzati, che permettevano loro di evitare, nel rispetto delle esigenze produttive delle aziende di appartenenza, il riposo notturno fuori sede in coerenza con la legge stessa. Rispetto a ciò infatti è appena il caso di ricordare che l'art. 11, 2° comma, del D.lgs. n° 66/2003 stabilisce che "*le lavoratrici o i lavoratori che abbiano un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/1992 e successive modificazioni non sono obbligati a prestare lavoro notturno*".

Tale normativa va applicata e garantita per qualsiasi dipendente che sia chiamato a svolgere la propria attività lavorativa nel periodo notturno che, in base al D.lgs. n°66/2003 art. 1 comma 2 lettera "d", consiste nel periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo 0:00-5:00.

Nelle numerose realtà territoriali, alle quali la scrivente Segreteria Generale FAST CONFsal fa riferimento, ci sono lavoratrici e lavoratori impegnati in turni rotativi sulle 24 ore con ciclici riposi fuori residenza che, interessando la fascia 0:00- 5:00, non permettono di assistere le persone diversamente abili delle quali hanno la tutela. Un problema che come evidenziato, fino a pochi mesi fa veniva superato garantendo le esigenze aziendali e permettendo al personale coinvolto di rientrare tutte le sere presso la propria abitazione per assolvere alle incombenze di assistenza, così come sancito dalle norme di legge in materia.

Non siamo venuti a conoscenza che siano intervenute novazioni legislative che hanno modificato questa condizione, pur tuttavia riscontriamo che a tante lavoratrici e lavoratori non viene più permesso di esercitare tale diritto e che nella maggioranza dei casi vengono costretti, in occasione dei nastri lavorativi che impegnano la notte, ad usufruire di giornate di ferie.

A giudizio della FAST CONFsal a questo punto è diventato quanto mai necessario che Il Ministero in indirizzo faccia chiarezza, quanto prima possibile, sull'argomento, dando riscontro alla presente nota, mediante una interpretazione che riteniamo debba tenere nel debito conto le garanzie e le aspettative di coloro che sono chiamati a dare assistenza alle persone diversamente abili, anche in considerazione del fatto che nella maggioranza dei casi ai quali facciamo riferimento i nastri lavorativi prevedono una assenza dalla propria abitazione che va ben oltre le 7 ore notturne consecutive previste dal D.lgs. 66/2003.

Si coglie l'occasione per ben distintamente salutare



Il Segretario Generale  
*Pietro Serbassi*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Serbassi".



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Alla Federazione Autonoma dei Sindacati dei  
Trasporti  
Segreteria Generale*

*Rif. Vs. Prot. n. 974/8 del 12/01/2010*

*Via Prenestina n. 170  
00176 ROMA*

*Rif. Prot. arrivo n. 25/1/0000711 del 14.01/2010*

Oggetto: istanza di interpello sul lavoro notturno per i lavoratori interessati dalla Legge n. 104/1992 e successive modificazioni.

Con riferimento all'istanza di interpello in oggetto, si ribadisce quanto già chiarito con circolare n. 872005.

Si fa, infatti, presente che la circolare citata, con riferimento all'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 secondo il quale non sussiste l'obbligo di prestare lavoro notturno per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge n. 104/1992, configura tale "dissenso" quale vero e proprio diritto potestativo del lavoratore, titolare di un "diritto di resistenza" rispetto alle richieste del datore di lavoro.

Si ricorda, peraltro, che la fattispecie rappresentata può essere oggetto di specifica sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 18 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Danilo Papa)

CC

Divisione Passeggeri Regionale  
Direzione Regionale Marche  
Il Direttore

DPR/DRMA. 102

**FAST FERROVIE  
UMBRIA**

c.a. Stefano Della Vedova  
Piazza UNITA' D'ITALIA  
06034 FOLLIGNO  
Ancona, 29 dicembre 2009

Oggetto: trattamento rilievo SA8000

In merito alla segnalazione ricevuta in data 16/11/09 inerente la mancata possibilità data dal Responsabile Produzione di far usufruire al personale dipendente delle agevolazioni della legge 104/92, si fa presente che le istanze presentate dai lavoratori non vengono accolte se, e solo se, non ricorrono le condizioni richieste per la fruizione dei relativi benefici. Al riguardo si evidenzia che, ai sensi del D.L. n°66/2003 e successive modifiche, viene escluso dall'obbligo di effettuare lavoro notturno il lavoratore che ha in carico una persona con handicap qualora svolga almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il "periodo notturno" con un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. Si evidenzia inoltre che:

- ✓ il vigente CCNL non configura il periodo di tempo utilizzato per il R.F.R. come orario di lavoro
- ✓ il lavoratore può usufruire dei permessi giornalieri di cui all'art. 30 comma 4 qualora ritenga necessario non effettuare il R.F.R. per assistere il familiare con handicap.

In ogni caso, il personale preposto è a disposizione per eventuali chiarimenti e per analizzare eventuali situazioni particolari e/o casi specifici.

Cordiali saluti.

Daniilo Antolini



Via Einaudi, 1 - 00125 Ancona  
Tel +39 071 44631 - Fax +39 071 44645

Trenitalia SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento  
di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. € 1.033.358.000,00 i.v.  
Cod. Fisc. e P. I. n. - 340351003





  
Sandra BIAMICHINI

Con riferimento all'istanza della S.V. (presentata in data ..... alle ore .....), volta ad essere esonerata il giorno ..... dall'effettuazione del R.F.R. previsto in turno in quanto usufruente del beneficio della legge 104/1992, si comunica che l'istanza inoltrata non può essere accolta in quanto non ricorrono le condizioni richieste per la fruizione di tale beneficio. Resta inteso che la S.V. per assistere il familiare con handicap può usufruire in tale giornata dei permessi giornalieri di cui all'art. 30 comma 4 o, se ritenuto opportuno, del normale congedo.

Cordiali Saluti

**OGGETTO:** Richiesta di esonero dall'effettuare prestazioni lavorative nel periodo notturno

.....

Divisione Passeggeri Regionale  
Direzione Regionale Marche  
Il Responsabile Programmazione

  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO  
TRENITALIA